

**Proposta di legge recante: " Integrazione all'articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)".**

### **Relazione descrittiva**

La Legge regionale n. 1/2018, istitutiva della figura del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito Garante), all'art. 11 recante "Trattamento economico" rimanda all'articolo 9 della Legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria), rubricato "Indennità" e, in particolare, per ciò che attiene alle indennità accessorie, al comma 2, che prevede testualmente:

"L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) spettanti al Difensore civico, fermo restando che le missioni dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio e che non compete indennità di missione e rimborso chilometrico nell'ambito del territorio regionale."

La presente proposta di legge è volta a modificare esclusivamente il sopracitato articolo 11 della l.r. 1/2018 al fine di estendere la corresponsione delle indennità accessorie anche nell'ambito del territorio regionale poiché è evidente che l'attuale previsione normativa limita geneticamente la più efficace azione istituzionale del Garante in questione.

L'intervento di novellazione normativa, in particolare, per la figura del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, si rende necessario per le seguenti ragioni:

è noto che il territorio della Regione Calabria si estende per una superficie di ben 15.221,90 chilometri quadrati e che, per quel chi qui interessa, insistono dodici istituti penitenziari (Castrovillari, Paola, Cosenza, Rossano, Crotona, Catanzaro-Siano, Vivo Valentia, Laureana di Borrello, Palmi, Reggio Calabria "S.Pietro" e "Arghillà", Locri), ragion per cui l'espletamento dell'attività istituzionale e funzionale del Garante comporta, inevitabilmente, un continuo spostamento nell'ambito del territorio di riferimento, in particolare, per svolgere le visite ispettive negli istituti penitenziari; per incontri istituzionali con i referenti del Dipartimento Penitenziario dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato regionale -, con sede in Catanzaro; per incontri programmatici ed operativi presso gli Uffici dei dipartimenti regionali e della Giunta regionale, presso la Cittadella di Germaneto (CZ); per incontri istituzionali con le ASP territoriali delle cinque province calabresi; senza tralasciare che la competenza funzionale del Garante comprende anche la Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di Santa Sofia d'Epiro (CS) e quella in fase di ultimazione di Girifalco (CZ).

In effetti, nonostante, la preziosa disponibilità della vettura di servizio con autista, fino ad oggi assicurata dall'Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, compatibilmente con l'assenza di ulteriori necessità di spostamento di dirigenti e/o funzionari regionali, appare chiaro che diviene, sostanzialmente, impossibile per il Garante fare fronte alle continue emergenze e complesse problematiche che, quotidianamente, affliggono il variegato mondo del sistema penitenziario calabrese, ancor più esasperate dalla situazione pandemica che, purtroppo, non ha risparmiato il carcere e quanti in quei luoghi, sono ristretti, lavorano o vi si recano per fare visita ai propri familiari. Inoltre, si deve tener presente che al fine di addivenire ad un'armonizzazione del sistema legislativo regionale in assenza di un preciso quadro giuridico nazionale di riferimento per quel che concerne gli Organi di garanzia e pur nel rispetto delle scelte autonome di ciascuna amministrazione, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito del Coordinamento degli Organi di garanzia, ha redatto un documento con l'obiettivo di fornire delle Linee di indirizzo a cui le Assemblee legislative si potranno attenere per assicurare una maggiore uniformità delle legislazioni su alcuni aspetti istituzionali e funzionali necessari all'esercizio delle potestà in capo alle diverse figure istituite nonché per la valorizzazione degli Organi di garanzia regionali.

Orbene, l'articolo 6) del suddetto documento, rubricato "Indennità" alla lettera b. prevede testualmente che:

"Al Garante e/o Difensore civico spetta, inoltre, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, anche all'interno del territorio di competenza, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio ovvero, laddove previsto, un rimborso forfettario".

Ciò nell'ottica di assicurare la più ampia copertura e garanzia normativa per un concreto ed efficace svolgimento delle funzioni intestate agli organi di garanzia che diversamente, proprio nell'ambito del territorio di competenza dove è necessaria la prossimità per tutelare i diritti costituzionalmente riconosciuti, si assisterebbe ad una irragionevole limitazione nell'esercizio dei compiti istituzionali e conseguentemente nel perseguimento delle finalità che le stesse leggi regionali istitutive hanno inteso garantire.

Alla luce dei sopraesposti motivi, dunque, si ritiene indifferibile e urgente intervenire con una modifica legislativa dell'articolo 11 della Legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale), volta ad aggiungervi un comma ad hoc che specifichi che "Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle spese di missione, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell'articolo 12".

La proposta si compone di n. 3 articoli di seguito descritti:

- l'art. 1 modifica l'articolo 11 della l.r. n. 1/2018, nel senso sopra riportato;
- l'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione del fatto che il rimborso per missione e rimborso spese anche nell'ambito del territorio regionale, trovano adeguata e congrua copertura finanziaria sulla base della quantificazione effettuata in base al trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali e nell'ambito delle risorse che la legge prevede;
- l'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

## RELAZIONE FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria).

Titolo della legge: "**Integrazione all'articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)**".

**Tab. 1 – Oneri finanziari:**

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	l'art. 1 modifica l'articolo 11 della l.r. n. 1/2018 al fine di consentire la corresponsione delle indennità accessorie anche nell'ambito del territorio regionale			0
Art. 2	Prevede la clausola di invarianza finanziaria dell'intervento legislativo in quanto opera su risorse già previste senza introdurre incrementi di spesa.			0
Art. 3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.			0

**Tab. 2 Copertura finanziaria**

Programma/capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

**Proposta di legge recante:**

**“Integrazione all'articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)”.**

**Art. 1**

(Integrazione all'articolo 11 della l.r. 1/2018)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) è aggiunto il seguente: “2. Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell'articolo 12.”

**Art. 2**

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dell'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

  
(De Caprio)